

# COMUNE DI SAN ROBERTO

## STATUTO

Delibera n. 14 del 15/7/2004.

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1

##### Autonomia della Comunità

1. La Comunità che costituisce il Comune di San Roberto è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti locali e dal presente statuto.
2. Il Comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti locali e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.
6. Ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

#### Art. 2

##### Autonomia del Comune

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, attraverso il principio di sussidiarietà e nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
- assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusivi;
- garantire la tutela della persona attraverso l'attuazione del principio di solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
- promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire una identità e una coscienza civica;
- promuovere ed assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, tutelando nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse i diritti e le necessità anche per le generazioni future;
- garantire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- dare impulso e sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- valorizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
- promuovere e sviluppare le attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, adottando altresì iniziative, anche di natura economica, atte a stimolare il raggiungimento delle finalità. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori propri della persona e dell'istituzione familiare con particolare attenzione ad ogni situazione di disagio;
- favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio;
- attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;
- favorire e promuovere iniziative che tendano a fare della cultura, della scuola di ogni ordine e grado e dello sport un pilastro fondamentale di crescita sociale;
- garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei

servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;

- operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
- rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;
- promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;
- valorizzare lo sviluppo e la crescita delle risorse umane attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuovendo organismi consultivi e di rappresentanza;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti;
- l'esercizio delle attività private è agevolato mediante l'eliminazione dei vincoli procedurali;
- la disciplina dei provvedimenti amministrativi deve essere regolata attraverso forme di semplificazione ed accelerazione.

9. Il Comune:

- riconosce il diritto fondamentale all'informazione e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa, anche con l'istituzione di mezzi e strumenti di comunicazione, a mezzo di conferenze, incontri, dibattiti frequenti con la Comunità; l'Amministrazione in carica può relazionare ai cittadini sulla sua attività in una pubblica assemblea;
- nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente.

### Art. 3

#### Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede comunale è ubicata nel capoluogo, in piazza Roma n. 93.
2. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
4. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

### Art. 4

#### Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.
2. Le frazioni del Comune di San Roberto, distinte dal centro capoluogo, sono: Acquacalda, Colelli, Favani, Melia, Samperi, San Giorgio Rumia.
3. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i beni naturali ed ambientali, sia promuovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
4. Per quanto di competenza, controlla il territorio: determinandone l'assetto, l'uso del suolo e del sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico; preservandolo da fattori inquinanti e cercando di prevenire calamità naturali; individuando aree verdi; realizzando rimboschimenti.
5. Protegge la fauna e ne favorisce il ripopolamento.
6. Disciplina e controlla gli scarichi delle acque e le immissioni atmosferiche ed acustiche.
7. Predisporre strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.
8. Organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti.
9. Esercita funzioni di indirizzo e di controllo in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. Collabora con la Regione e gli altri Enti, nell'ambito dei piani e dei programmi d'intervento, alla cui formazione concorre.

#### Art. 5

Stemma -Gonfalone - Fascia tricolore -Distintivo del sindaco  
(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di San Roberto ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, concessi dal Presidente della Repubblica con decreto dell'8 gennaio 1997.
2. Lo stemma del comune di San Roberto è:  
troncato: nel primo di azzurro, ai tre scettri gigliati, posti in palo, uno accanto all'altro, d'oro; nel secondo, d'oro, all'albero di arancio, di verde, fustato e sradicato al naturale, fruttato di sei, del campo. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il Gonfalone del comune di San Roberto è:  
drappo troncato di giallo e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune,
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
6. L'uso dello stemma e del gonfalone è autorizzato dal sindaco nel rispetto delle norme regolamentari.

#### Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e

designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

#### Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

#### Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

#### Art. 9

Tutela dei dati personali

1 Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)**

### **Capo I CONSIGLIO COMUNALE**

#### Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del TU. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice – Sindaco, o, in sua assenza al consigliere anziano.
4. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione pertanto dei candidati a Sindaco.
5. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, ha facoltà di deliberare, con i voti favorevoli di 2/3 dei consiglieri assegnati, di eleggere un Presidente del Consiglio diverso dal Sindaco.
6. Qualora il Consiglio si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio viene eletto in seno allo stesso con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in prima votazione; nelle eventuali successive

votazioni, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ai fini del presente comma possono aversi più votazioni nella stessa seduta e la relativa votazione è segreta.

7. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità con cui è stato eletto, sulla base di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La nuova elezione avviene entro 20 giorni su convocazione del consiglio da parte del presidente o del consigliere anziano.

#### Art. 11

##### Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo (Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo annuale e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 12

##### Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri (Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
  - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato nel territorio comunale, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
  - b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte viene depositata nella segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta, un giorno per quelle urgenti.
  - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, compreso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati e, segnatamente:
    - numero sette consiglieri, sindaco compreso, per le sedute di prima convocazione;
    - numero cinque consiglieri, sindaco compreso, per le sedute di seconda convocazione;

- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
  - e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
  - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
  - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;
  - h) le sedute di seconda convocazione possono essere convocate nello stesso giorno della prima, purché rispetto a quest'ultima trascorra un intervallo minimo di novanta minuti. L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione di entrambe le sedute, di prima e seconda convocazione e, in tal caso, se la prima risulta deserta, il Consiglio rimane convocato in seconda convocazione senza ulteriori avvisi.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
  - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a sette sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro il termine, che non può essere inferiore a giorni dieci dalla notifica dell'avviso, indicato dal regolamento.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
6. Nel regolamento sono stabilite le detrazioni in caso di ingiustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.
7. E' istituita la conferenza dei capigruppo. Essa è presieduta dal Presidente, che provvede a convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

### Art. 13

#### Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
  - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
  - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
  - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
  - d) per eventuali modifiche dello statuto.
- 3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

### Art. 14

#### Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. Allo stesso modo provvedono ad adeguare quelli vigenti.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti trova applicazione l'articolo 37.

#### Art. 15

##### Commissioni consiliari permanenti (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

#### Art. 16

##### Costituzione di commissioni speciali (Artt. 38 e 44, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per lo studio di piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze attribuite allo stesso consiglio dalle leggi e dallo statuto, nonché per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservata.

#### Art. 17

##### Indirizzi per le nomine e le designazioni (Artt. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

#### Art. 18

##### Interrogazioni (Art. 43, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco, dispone:
  - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
  - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
  - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, s'intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

#### Art. 19

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Nomina del commissario ad acta.

1. Qualora nei termini fissati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede alla nomina di un Commissario, come segue.
2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del Commissario.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali generali o dirigenti amministrativi, anche in quiescenza da non oltre tre anni, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.
5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato il Commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

#### Art. 20

##### Proposte di deliberazioni

1. Il diritto di proposta di deliberazione consiliare spetta, fatte salve le ipotesi eccezionali previste dal presente statuto:

- a) alla giunta comunale;
- b) al sindaco;
- c) a ciascun consigliere comunale.

## **Capo II SINDACO E GIUNTA**

### Art. 21

#### Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore che nel documento programmatico viene indicato dopo il Vice Sindaco.

### Art. 22

#### Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

### Art. 23

#### Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore che nel documento programmatico viene indicato dopo il vicesindaco.

### Art. 24

#### Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri.

## Art. 25

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza  
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da assessori, in numero minimo di due fino al massimo di quattro, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori non consiglieri.
3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

## Art. 26

## Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.

## Art. 27

## Funzionamento della Giunta

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco presiede, dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento di funzionamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma, in mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. La giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale quello del sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece. In mancanza di diversa indicazione, le deliberazioni si intendono adottate ad unanimità di voti.
6. Hanno diritto di proposta scritta alla giunta, nell'osservanza dell'articolo 49 del T.U. d. lgs. 267/2000, il sindaco, gli assessori, il segretario comunale, i

responsabili degli uffici e dei servizi. La funzione propositiva dei responsabili è limitata alle materie ed attività affidate alla loro rispettiva competenza gestionale.

7. I responsabili possono assistere alla seduta della giunta al fine di fornire, dietro richiesta, elementi di valutazione relativi agli atti che afferiscono alla loro competenza gestionale.

8. Il segretario comunale provvede alla stesura del verbale, che sottoscrive insieme al sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

#### Art. 28

##### Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, ai capigruppo ed al Consiglio, nella prima seduta utile.

### **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Capo I**

#### **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE**

#### Art. 29

##### Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1 Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

#### Art. 30

##### Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione,

per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

### Art. 31

#### Consultazioni

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi dette consultazioni sono scarico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

### Art. 32

#### Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n 267)

1. Gli elettori del comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 60 giorni dal ricevimento adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa entro quindici giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le petizioni sono valide se sottoscritte da almeno il 20% degli elettori.

### Art. 33

#### Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -Partecipazione alla vita pubblica locale (Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

## **Capo II REFERENDUM**

### Art. 34

#### Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
  - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
  - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
  - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali comunali.

### Art. 35

#### Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
  - a) i requisiti di ammissibilità;
  - b) i tempi;
  - c) le condizioni di accoglimento;
  - d) le modalità organizzative;
  - e) i casi di revoca e sospensione;
  - f) le modalità di attuazione.

### Art. 36

#### Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

## **TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 37****Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti**

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. la pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa e specifica disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno successivo al compimento della pubblicazione di cui al comma precedente.

**Art. 38****Svolgimento dell'attività amministrativa**

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

**Art. 39****Statuto dei diritti del contribuente**

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

- 1 In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
  - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
  - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
  - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 1);
  - d) alla remissione in termini (art. 9);
  - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
  - f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

**TITOLO V****FINANZA – CONTABILITA' - ORGANO DI REVISIONE****Art. 40****Ordinamento finanziario e contabile**

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 41

Revisione economico-finanziaria -Organo di revisione  
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla legge.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

### **TITOLO VI I SERVIZI**

#### Art. 42

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
  - a) istituzioni;
  - b) aziende speciali, anche consortili;
  - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.
3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 43, comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000.

#### Art. 43

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 42.

#### Art. 44

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
  - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a quattro, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
  - b) il presidente è nominato dal consiglio d'amministrazione e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

#### Art. 45

##### Istituzioni

(Artt. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a quattro, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

#### Art. 46

##### Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

#### Art. 47

##### Associazioni e fondazioni -Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

#### Art. 48

##### Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi impreveduti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

### **TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA**

#### Art. 49

##### Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.
4. Il consiglio comunale può prevedere l'istituzione di una assemblea permanente costituita da componenti di associazioni presenti nel territorio nonché da consiglieri comunali.

#### Art. 50

##### Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

### **TITOLO VIII**

#### **UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE**

##### **Capo I**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

#### Art. 51

##### Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
  - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
  - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili.
  - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
  - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 52

Ordinamento degli uffici e dei servizi  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 53

Organizzazione del personale  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55

Collaborazioni e incarichi esterni  
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
3. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità stabilite dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, di personale di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
4. La giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del d. lgs. 267/2000.

5. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

## **Capo II**

### **SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE**

### **VICESEGRETARIO - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

#### Art. 56

##### Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del T.U. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

#### Art. 57

##### Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del TU. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Ai sensi dell'art. 53 -comma 23 - L. 23/12/2000, n. 388, modificato dall'art.29 – comma 4 – L. 448/2001, ed a solo fine di contenimento della spesa, può essere attribuita la responsabilità dei servizi ai componenti dell'esecutivo. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. La presente disposizione, dipendendo esclusivamente da leggi finanziarie, sarà applicabile salvo nuovo e/o diverso avviso del legislatore.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi

organi, tra i quali in particolare, secondo modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- b) la stipulazione dei contratti;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale, relativamente al settore ed in armonia con i provvedimenti generali di competenza del segretario comunale;
- e) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generati di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste da vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- j) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- k) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie detta funzione potrà essere attribuita anche a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

#### Art. 58

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica  
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze, quali:
  - a) l'ufficio di gabinetto;
  - b) la segreteria particolare;
  - c) l'ufficio stampa.
2. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell'ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
3. Il regolamento per la disciplina e l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve contenere apposito articolo per l'organizzazione e le norme procedurali inerenti gli uffici di cui al comma 1.

#### Art. 59

Rappresentanza del comune in giudizio  
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto è designato il Sindaco, e in caso di assenza e/o impedimento, il Vice Sindaco.
2. Con provvedimento della giunta comunale viene nominato il legale incaricato della difesa del Comune.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### Art. 60

#### Violazioni di norme comunali –Sanzioni (Art. 7-bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge o regolamentari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dai corrispondenti regolamenti o ordinanze.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non può essere fissato misura inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non è disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fissa il minimo ed il massimo da applicare a violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di 20 euro e massima di 100 euro.

### Art. 61

#### Violazione alla norma di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norma di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art 108, T.U. 18 agosto 2000, n 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

### Art. 62

#### Modifiche dello statuto

#### (Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

## Art. 63

### Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

## Art. 64

### Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18.8.2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- è sottoscritto, nell'originale, dal sindaco e dal segretario comunale, che ne sottoscrive anche l'entrata in vigore;
- è pubblicato, mediante avviso, nel bollettino ufficiale della regione;
- è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- è inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

## Art. 65

1. Lo Statuto attualmente vigente, è abrogato.